

COMUNE DI RODI GARGANICO

Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. 5 marzo 2024, n. 6.



CITTÀ DI RODI GARGANICO

PROVINCIA DI FOGGIA

STATUTO

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 05.03.2024



CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi fondamentali

1. Il Comune di Rodi Garganico (successivamente in breve anche “Comune”) è Ente autonomo locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. Il Comune di Rodi Garganico è Ente dotato di autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Esercita funzioni proprie conferite con legge della Regione secondo il principio della sussidiarietà. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune riconosce, promuove, garantisce lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, e promuove la partecipazione all’amministrazione da parte dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storico-artistiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita, e per migliorare l'affluenza turistica, settore trainante dell'economia locale.

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.



CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

Art. 4 - Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per Km² 13,28 ed è confinante con i Comuni di Ischitella e Vico del Gargano.
2. Nell'area del territorio comunale è ricompreso il nucleo abitato di "Lido del Sole" comunemente riconosciuto come "frazione turistica". "Lido del Sole" è entità territoriale giuridicamente unica con il Comune.
3. Il palazzo di Città, sede dell'Ente amministrativo comunale, è ubicato nella Piazza Papa Giovanni Ventitreesimo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della sede, entro il limite territoriale comunale, può essere disposta dal Consiglio e non comporta modifica al presente Statuto.

Art. 5 - Albo pretorio online

1. L'albo pretorio online è la sezione del sito web istituzionale dedicata alla consultazione degli atti amministrativi ed è raggiungibile mediante apposito collegamento posizionato nella home page, distinto da quello relativo alla pubblicazione dei dati elencati all'art. 54 del d. lgs. 07.03.2005, n. 82.
2. La pubblicazione degli atti all'albo pretorio online è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolve (pubblicità, notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell'efficacia, etc.).

Art. 6 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Città di Rodi Garganico" e con il relativo stemma.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati. La Giunta potrà autorizzarne la riproduzione a Enti pubblici e privati solo dietro motivata richiesta, nell'ambito di iniziative che comportano la partecipazione, patrocinio o promozione dell'Amministrazione comunale, secondo la disciplina dell'apposito regolamento.
4. Lo stemma è costituito da uno scudo a forma sannitica su cui è riportato sulla sinistra un albero di arancio e sulla destra una barca a vela. È sovrastato da una corona in oro racchiusa da due rami, uno di olivo e uno di quercia al naturale, legati alla base da un nastro tricolore.
5. Il gonfalone è costituito da un drappo azzurro, merlato con frangia dorata, nel cui centro è presente lo stemma del Comune con al di sopra l'iscrizione centrata "Città di Rodi Garganico" ed in basso, su nastro azzurro, centrata, la scritta "IRIUM".

Art. 7 - Compiti del Comune

1. Il Comune gestisce i servizi propri ai sensi del presente statuto.



CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
4. Il Comune si impegna ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione, a condizione che le spese sostenute siano a carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo.

Art. 8 - Funzioni del Comune in materia di sanità pubblica

1. Il Comune esercita le funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e che, comunque, non siano di competenza dello Stato o della Regione.
2. Il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, anche su proposta degli uffici competenti, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e igiene, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.
3. Al fine di cui al precedente comma il Sindaco prende accordi con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, nonché con le Aziende Sanitarie Locali, anche per garantire l'assistenza medica e farmaceutica in tutte le ore del giorno e della notte.

Art. 9 - Funzioni del Comune nel settore dell'assistenza e della beneficenza

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative alla organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli artt. 22 e 23 del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616, in conformità all'apposito regolamento.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma, il Consiglio comunale predispone periodicamente un programma di assistenza ed integrazione sociale per gli anziani, gli inabili, i minori e l'infanzia in genere.
3. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato si avvale, nell'esercizio delle predette attività, dell'opera dei servizi socio- assistenziali del Comune e di eventuali associazioni di volontariato.
4. Il Comune può avvalersi dell'opera del volontariato anche per i servizi di carattere ambientale, culturale e sociale in genere.

Art. 10 - Funzioni del Comune nel settore dell'assistenza scolastica

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative destinate a facilitare e assicurare l'assolvimento dell'obbligo scolastico mediante servizi individuali o collettivi a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 11 - Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico e turistico

1. Il Comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione:



CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

- a) fiere e mercati (art. 54 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
 - b) turismo ed industria alberghiera (art. 60 del D.P.R. n. 616/1977);
 - c) agricoltura e foreste (art. 78 del D.P.R. n. 616/1977).
2. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
4. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
5. Promuove ed incentiva le attività finalizzate allo sviluppo della pesca, del commercio e della nautica da diporto, in relazione alla destinazione ed alle caratteristiche del porto di Rodi Garganico.
6. Valorizza le risorse della comunità locale promuovendo lo sviluppo economico ed offrendo ai giovani, a tal fine, idonee opportunità per estrinsecare le proprie potenzialità lavorative.

Art. 12 - Funzioni del Comune in materia di edilizia, di tutela dell'ambiente e del patrimonio storico e artistico

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, degli impianti industriali, artigianali, commerciali e precipuamente turistici.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da utilizzare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. Esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.
7. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico e paesistico- ambientale, garantendone il godimento da parte della collettività.
8. Il Comune svolge altresì le funzioni amministrative concernenti il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico ed acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina e la prevenzione delle emissioni sonore.
9. Il Comune esercita le sue funzioni ai fini della tutela del suolo, del sottosuolo, delle acque e dell'atmosfera da qualsiasi forma di inquinamento.



CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

Art. 13 - Promozioni dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, artistiche ricreative e sportive; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 14 - Onorificenze

1. La Cittadinanza onoraria, la Cittadinanza benemerita e l'encomio solenne costituiscono un riconoscimento onorifico, anche alla memoria, di carattere eccezionale nei confronti di cittadini italiani e stranieri oppure associazioni, che si siano particolarmente distinti per il loro impegno etico, sociale, civile, culturale, artistico o sportivo e che abbiano instaurato rapporti con il Comune di Rodi Garganico e la sua comunità, favorendo la conoscenza del territorio o la cui attività sia ispirata all'affermazione di valori fondamentali della giustizia, della cultura, della libertà, dei diritti umani, della solidarietà e la pace fra i popoli.
2. La Cittadinanza onoraria, la Cittadinanza benemerita e l'encomio solenne vengono concesse, e revocate secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento comunale per il conferimento di onorificenze cittadine.



CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

PARTE I - ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I - ORGANI ELETTIVI

Art. 15 - Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 16 - Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo generale del governo cittadino ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 17 - Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, trasparenza e legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 18 - Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie, nel rispetto e con le modalità previste dall'apposito regolamento.
2. Ai fini della convocazione, sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 42, comma 2, lettera b), del d. lgs. n. 267/2000.
3. Il Consiglio comunale, quando è convocato in seduta urgente, si limita a trattare gli argomenti che rivestono effettivo carattere di urgenza.

Art. 19 - Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio comunale elegge un proprio Presidente nominato tra i propri membri, con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei componenti il consesso.
2. Non possono essere eletti a Presidente il Sindaco e il Vicesindaco.
3. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun Consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti.
4. Nel caso in cui anche tale votazione dia esito negativo, il Consiglio procederà al ballottaggio tra i due candidati che nello stesso scrutinio abbiano riportato il maggior numero di voti.
5. In caso di parità entrano in ballottaggio il Consigliere o i Consiglieri più anziani di età.



CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

6. Risulterà eletto il Consigliere che avrà conseguito il maggior numero di voti.
7. È facoltà del Consiglio aggiornare la seduta per il ballottaggio al giorno successivo.
8. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha espresso; può essere revocato prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello statuto, dei regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso o per atti comunque contrari agli indirizzi generali deliberati dal Consiglio comunale.
9. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un quarto dei Consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio.
10. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno, con le modalità previste ai precedenti commi.
11. Il Sindaco sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
12. Al Presidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all'interno dell'Ente o in organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del Comune, che non competano loro per effetto della carica rivestita.

Art. 20 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio:
 - a) rappresenta il Consiglio comunale;
 - b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
 - c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
 - d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
 - e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario comunale;
 - f) sentito il Sindaco convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
 - g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
 - h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo statuto o dai regolamenti dell'Ente;
2. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
3. Il Presidente del Consiglio può essere delegato dal Sindaco, al pari degli altri Consiglieri, per la cura di affari particolari, purché non gli si attribuiscono anche poteri di gestione assimilabili a quelli degli Assessori e dei Responsabili di Settore.
4. Fino alla nomina del Presidente del Consiglio le relative funzioni sono affidate al Sindaco.



CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

Art. 21 - Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, Segretario comunale, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedano.

Art. 22 - Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - la nomina del Presidente della Commissione;
 - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
 - forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali, per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 23 - Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti individualmente.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente e assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 24 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.



CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".

3. Ai sensi del presente statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità ed alla successiva comunicazione alla Giunta e ai capigruppo consiliari.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 25 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 26 - Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi

1. Allo scopo di favorire la partecipazione delle giovani generazioni alla realtà amministrativa, il Comune promuove l'elezione del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi.

2. Le modalità di elezione e funzionamento sono stabilite da apposito regolamento da adottarsi, su proposta del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, a cura del Consiglio comunale.

Art. 27 - Giunta comunale

1. La Giunta, organo esecutivo collegiale di governo, impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza amministrativa.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, verifica la rispondenza dei risultati all'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. Svolge, in collaborazione con il Sindaco, attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 28 - Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, compreso il Vicesindaco, che non deve essere superiore a quello fissato per legge.

2. Costituisce facoltà del Sindaco nominare uno o più assessori esterni, fino al numero massimo non superiore a quello fissato per legge, individuati fra i cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.



CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

Art. 29 - Nomina degli Assessori

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco nel rispetto degli equilibri vincolanti di genere e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori con atto collegato alle ragioni della sopravvenuta cessazione del rapporto fiduciario e deve essere comunicato all'interessato.
3. Tale atto è comunicato nella prima seduta consiliare utile, unitamente al nominativo dei nuovi Assessori.
4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
5. Le dimissioni da Assessore, presentate al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 30 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza.
4. Le sedute di Giunta comunale possono essere svolte anche mediante conferenza video e/o audio, da remoto o in modalità mista (in parte da remoto e in parte in presenza), secondo le modalità stabilite da specifico regolamento.
5. Le sedute non sono pubbliche, salvo diversa indicazione della Giunta comunale.
6. I Responsabili dei Settori possono essere convocati in Giunta per essere sentiti al fine di fornire utili elementi di giudizio e valutazione sulle proposte.
7. Il Segretario comunale redige il verbale dell'adunanza che sottoscrive insieme al Sindaco.

Art. 31 - Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco per il governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Compie tutti gli atti di governo in conformità a quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Svolge, in collaborazione con il Sindaco, attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
4. Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sull'organizzazione delle funzioni e dei carichi lavorativi del personale.



CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

5. In caso d'urgenza, in applicazione dell'art. 42, comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, adotta le deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio di competenza del Consiglio.
7. Le predette deliberazioni decadono se non sono ratificate dal Consiglio entro sessanta giorni da quello di adozione.
8. Il Consiglio, nel caso in cui rifiuti totalmente la ratifica, adotta provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Art. 32 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni, l'acquisizione dei pareri obbligatori sulle proposte, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, o da chi ne fa temporaneamente le veci, di concerto con i responsabili degli uffici e servizi, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea dal Vice Segretario.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale.

Art. 33 - Sindaco

1. Il Sindaco è organo monocratico a capo del governo locale e, in tale veste, esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status, le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
5. In caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, si applica l'art. 53 del d. lgs. n. 267/2000.

Art. 34 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;



CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) autorizza il Segretario comunale ad effettuare lavoro straordinario nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- g) ha facoltà di delega;
- h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta comunale;
- i) emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari. Tali ordinanze sono soggette a pubblicazione all'albo pretorio online per 15 giorni consecutivi. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle;
- l) emana, altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all'art. 50, comma 5 e dell'art. 54, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità;
- m) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi pubblici, nonché degli esercizi commerciali, sentita la Giunta e le istanze di partecipazione;
- n) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni, perché il Consiglio comunale ne prenda atto con le modalità previste dal 4° comma del precedente art. 23, anche ai fini della decadenza della Giunta;
- o) emana tutti i provvedimenti di amministrazione attiva, ivi compresi gli atti conseguenti e necessari per l'esecuzione e l'attuazione delle deliberazioni, con esclusione di quelli per i quali la legge, il presente statuto e le norme regolamentari non prevedono espressamente una diversa attribuzione.

Art. 35 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente, o avvalendosi della collaborazione del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;



CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

e) collabora con il Revisore dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 36 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) propone gli argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della Giunta e la presiede;

b) ha il potere di delega generale o parziale delle sue competenze ad attribuzioni ad uno o più Assessori e ai Consiglieri comunali;

c) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientrati nelle attribuzioni delegate di cui al precedente punto b), al Segretario comunale.

Art. 37 - Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che a tale funzione viene designato nel documento programmatico ovvero, in mancanza di designazione, colui che riceve dal Sindaco apposito decreto di nomina per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. L'incarico di Vicesindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal Sindaco.

3. Il Vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco anche nel caso di una sua sospensione dall'esercizio della funzione e sino alle successive elezioni, in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

4. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'Assessore comunale presente a partire dal più anziano di età. In tale caso gli atti sono accompagnati dall'attestazione del Segretario comunale circa l'assenza.

5. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.



CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

Titolo II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I - SEGRETARIO COMUNALE

Art. 38 - Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale, Funzionario dello Stato che sovrintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi; cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni stesse unitamente ai funzionari preposti.

2. Le attività di cui al comma precedente devono essere esercitate in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle deliberazioni di Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale il Segretario comunale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati dal presente statuto.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, il Segretario comunale esercita l'attività di propria competenza con sua precipua iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifiche del Sindaco, che ne riferisce alla Giunta.

4. Oltre alle attribuzioni di sovrintendenza - direzione - coordinamento, allo stesso organo sono affidate quelle di carattere gestionale, consultivo, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente statuto.

Art. 39 - Attribuzioni

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario comunale, cui competono i ruoli e le funzioni di cui all'art. 97 del d. lgs. n. 267/2000, in particolare:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all'art. 49 del d. lgs. n. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili dei servizi;

c) roga, su richiesta dell'Ente, i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;

e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'art. 108, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.

3. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.



CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

4. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.
5. Il Segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e di tutto il personale.
6. Autorizza le assenze dei Responsabili di Settore con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
7. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge e di regolamenti.
8. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza dei responsabili degli uffici e servizi, solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari con l'osservanza delle norme regolamentari.



CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

Capo II - UFFICI

Art. 40 - Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 41 - Struttura

L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 42 - Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.
3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina, in particolare:
 - a) struttura organizzativo-funzionale;
 - b) dotazione organica;
 - e) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - d) diritti, doveri e sanzioni;
 - e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
 - f) trattamento economico;
 - g) aggiornamento professionale e percorsi formativi obbligatori;
 - h) per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.



CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

Titolo III - SERVIZI

Art. 43 - Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3. I servizi da gestire in forma imprenditoriale devono essere attuati mediante affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale in funzione della maggiore economicità ed efficienza.
4. Nel rispetto degli stessi principi, per gli altri servizi la scelta avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzioni, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 44 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 45 - Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.
3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale anche fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale ed adeguata preparazione e/o esperienza nel campo amministrativo.

Art. 46 - Istituzioni

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.



CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 47 - Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario comunale almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 48 - Società a prevalente capitale locale

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 49 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Art. 50 - Comunità energetiche rinnovabili

1. Il Comune, al fine di concorrere allo sviluppo dell'economia locale, stimolare la consapevolezza e la cultura energetica dei cittadini, contrastare la povertà energetica, promuove la costituzione di comunità energetiche rinnovabili, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale di settore, anche mediante la diretta partecipazione alla loro costituzione e gestione.



CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

Titolo IV - CONTROLLO INTERNO

Art. 51 - Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte all'Ente in materia di gestione economico-finanziaria. È facoltà del Consiglio richiedere all'organo di revisione pareri non obbligatori, consulenze e suggerimenti su proposte provvedimenti in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi..
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore dei Conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo -funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 52 - Revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento disciplina le modalità di revoca e di decadenza del revisore applicando disposizioni di legge concernenti l'ordinamento contabile degli enti locali e, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dalla legge e nel regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.



CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

PARTE II - ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 53 - Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.



CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

Capo II - FORME COLLABORATIVE

Art. 54 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intense di cooperazione.

Art. 55 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro Enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 56 - Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di gestione qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.

2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo e terzo comma del precedente art. 54, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale, quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

5. Il rappresentante o i rappresentanti del Comune in seno ai consorzi o altri enti o istituzioni hanno l'obbligo di relazionare al Consiglio comunale almeno una volta l'anno.

Art. 57 - Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;



CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario e i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.



CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

Titolo II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 58 - Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, iscritte in appositi elenchi istituiti e regolamentati in ambito locale, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi, nelle forme previste dalla legge e dai regolamenti.



CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

Capo I - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 59 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, le modalità della partecipazione provvedimento ed i relativi tempi, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

Art. 60 - Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita, di norma, entro il termine di trenta giorni dal Sindaco, sentito il Segretario comunale se la natura del problema è specificatamente gestionale.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 61 - Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Delle petizioni pervenute dovrà darsi comunicazione ai capigruppo.
3. Il regolamento di cui al terzo comma di cui al precedente articolo determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente.

Art. 62 - Proposte

1. Un numero di elettori pari al 20% degli aventi diritto al voto, mediante sottoscrizione legalmente autenticata, può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi.
2. Delle proposte pervenute dovrà darsi tempestiva comunicazione ai capigruppo.
3. Il regolamento determina la procedura delle proposte, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente.

Art. 63 - Referendum consultivo comunale

1. È ammesso referendum, nel rispetto dell'apposito regolamento, su questioni di esclusiva competenza locale:



CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

- a) quanto esso sia deliberato a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune;
 - b) quanto vi sia richiesta da parte di 1/10 degli elettori del Comune, riferiti al 31 Dicembre dell'anno precedente;
2. Il referendum non è ammesso nelle seguenti materie:
- a) revisione dello statuto;
 - b) tributi e bilancio;
 - c) espropriazioni per pubblica utilità;
 - d) designazioni e nomine;
 - e) atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose.



CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

Capo II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 64 - Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 69, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e, tramite l'adozione di idonee forme di consultazione, il coinvolgimento nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 65 - Associazioni

1. L'Ente comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

Art. 66 - Associazione Pro Loco

1. Il Comune riconosce all'Associazione Pro Loco il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali, nonché di promozione dell'attività turistica e culturale, soprattutto tenendo presente i seguenti punti:
 - valorizzazione turistico-culturale e salvaguardia del patrimonio storico-ambientale della località;
 - miglioramento delle condizioni generali di soggiorno;
 - assistenza e informazione turistica;
 - promozione di attività ricreative e partecipative inerenti il turismo e la cultura.
2. Alla Pro Loco può essere delegato il coordinamento e la gestione di particolari iniziative orientate al raggiungimento degli obiettivi di promozione e sviluppo della cultura turistica.

Art. 67 - Unione Italiana Ciechi

1. L'Unione Italiana Ciechi ha la rappresentanza e la tutela degli interessi materiali e morali dei ciechi ai sensi del d. lgs. C.P.S. n. 1047/47 e del D.P.R. n. 1919/78.
Nell'ambito di tali prerogative l'Unione Italiana Ciechi partecipa alle iniziative di settore promosse o organizzate dal Comune.

Art. 68 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini ed adotta i relativi regolamenti attuativi.

Art. 69 - Organizzazioni Sindacali

1. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle Organizzazioni Sindacali ed Imprenditoriali, nonché degli ordini Professionali, sia quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, sia quali interlocutori attivi e propositivi nella ricerca delle migliori soluzioni dei problemi della vita collettiva ed in particolare nelle scelte di politica economica.
Il regolamento stabilirà tempi e modalità per una costante consultazione fra Comune, ordini Professionali, Organizzazioni Sindacali ed Imprenditoriali ed altre parti sociali.



CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

Art. 70 Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziario -patrimoniale, che tecnico - professionale e organizzativa.



CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

Capo III - DIRITTI DI ACCESSO ED INFORMAZIONE

Art. 71 - Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 72 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dal d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.



CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

Titolo III - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 73 - Statuto dei diritti del contribuente

1. Il Comune di Rodi Garganico, in materia di fiscalità locale, riconosce ed adotta i principi di cui alla l. 27 luglio 2000, n. 212, e ss.mm.ii. e si impegna ad adeguare i regolamenti che contengono disposizioni tributarie nei termini di legge.



CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

Titolo IV - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 74 - Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. É ammessa l'iniziativa da parte di almeno un numero di cittadini elettori pari al 20% degli aventi diritto al voto per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare di cui al precedente art. 61.
3. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 75 - Revisione dello statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio comunale con le modalità di cui all'art. 6, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica od integrazione, salvo il caso di adeguamento a norme di legge sopravvenute in contrasto con lo statuto.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria, respinta dal Consiglio comunale, non può essere riproposta se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente.

Art. 76 - Interpretazione dello statuto

1. Ai fini dell'interpretazione del presente statuto, che - per la sua specifica peculiare natura del sistema "chiuso" - contiene solo ed esclusivamente norme speciali, si fa richiamo:
 - alla deliberazione di approvazione dello statuto stesso in uno con relativa documentazione dei verbali del Consiglio comunale;
 - ai principi di cui agli artt. 5 e 128 della Costituzione;
 - alle leggi ordinarie di principio che hanno riconosciuto la potestà statutaria dei Comuni;
 - all'art. 12 delle preleggi.

Art. 77 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 62 del presente statuto.
3. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
4. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio online e a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.



CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

Art. 78 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel d. lgs. n. 267/2000, in altre leggi e nello statuto stesso, il presente statuto ed i relativi regolamenti sono adeguati di diritto a leggi sopravvenute.

Art. 79 - Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto, dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio online per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione. Da tale momento cessa l'applicazione delle precedenti norme statutarie.

2. Il Consiglio approva i regolamenti previsti dallo statuto nel termine ordinario di un anno dalla sua entrata in vigore, salvo che leggi dello Stato o della Regione non dispongano di termini più brevi. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme regolamentari precedenti, in quanto compatibili.



CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

INDICE

ELEMENTI COSTITUTIVI	3
Art. 1 - Principi fondamentali	3
Art. 2 - Finalità	3
Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione	3
Art. 4 - Territorio e sede comunale	4
Art. 5 - Albo pretorio online	4
Art. 6 - Stemma e gonfalone.....	4
Art. 7 - Compiti del Comune	4
Art. 8 - Funzioni del Comune in materia di sanità pubblica	5
Art. 9 - Funzioni del Comune nel settore dell'assistenza e della beneficenza	5
Art. 10 - Funzioni del Comune nel settore dell'assistenza scolastica	5
Art. 11 - Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico e turistico	5
Art. 12 - Funzioni del Comune in materia di edilizia, di tutela dell'ambiente e del patrimonio storico e artistico	6
Art. 13 - Promozioni dei beni culturali, dello sport e del tempo libero.....	7
Art. 14 - Onorificenze	7
PARTE I - ORDINAMENTO STRUTTURALE	8
Titolo I - ORGANI ELETTIVI	8
Art. 15 - Organi	8
Art. 16 - Consiglio comunale.....	8
Art. 17 - Competenze e attribuzioni	8
Art. 18 - Sessioni e convocazione	8
Art. 19 - Presidenza del Consiglio	8
Art. 20 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio	9
Art. 21 - Commissioni	10
Art. 22 - Attribuzioni delle commissioni	10
Art. 23 - Consiglieri	10
Art. 24 - Diritti e doveri dei Consiglieri	10
Art. 25 - Gruppi consiliari.....	11
Art. 26 - Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi.....	11
Art. 27 - Giunta comunale	11
Art. 28 - Composizione	11
Art. 29 - Nomina degli Assessori.....	12
Art. 30 - Funzionamento della Giunta	12



CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

Art. 31 - Competenze	12
Art. 32 - Deliberazioni degli organi collegiali.....	13
Art. 33 - Sindaco	13
Art. 34 - Attribuzioni di amministrazione	13
Art. 35 - Attribuzioni di vigilanza	14
Art. 36 - Attribuzioni di organizzazione	15
Art. 37 - Vicesindaco.....	15
Titolo II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI.....	16
Capo I - SEGRETARIO COMUNALE	16
Art. 38 - Principi e criteri fondamentali di gestione	16
Art. 39 - Attribuzioni.....	16
Capo II - UFFICI	18
Art. 40 - Principi strutturali ed organizzativi	18
Art. 41 - Struttura	18
Art. 42 - Personale	18
Titolo III - SERVIZI.....	19
Art. 43 - Forme di gestione.....	19
Art. 44 - Gestione in economia.....	19
Art. 45 - Aziende speciali	19
Art. 46 - Istituzioni	19
Art. 47 - Nomina e revoca	20
Art. 48 - Società a prevalente capitale locale	20
Art. 49 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni	20
Art. 50 - Comunità energetiche rinnovabili	20
Titolo IV - CONTROLLO INTERNO.....	21
Art. 51 - Principi e criteri	21
Art. 52 - Revisore dei conti	21
PARTE II - ORDINAMENTO FUNZIONALE	22
Titolo I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE.....	22
Capo I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE.....	22
Art. 53 - Organizzazione sovracomunale.....	22
Capo II - FORME COLLABORATIVE	23
Art. 54 - Principio di cooperazione	23
Art. 55 - Convenzioni	23
Art. 56 - Consorzi	23



CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

Art. 57 - Accordi di programma	23
Titolo II - PARTECIPAZIONE POPOLARE	25
Art. 58 - Partecipazione	25
Capo I - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA.....	26
Art. 59 - Interventi nel procedimento amministrativo	26
Art. 60 - Istanze.....	26
Art. 61 - Petizioni	26
Art. 62 - Proposte	26
Art. 63 - Referendum consultivo comunale	26
Capo II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE	28
Art. 64 - Principi generali	28
Art. 65 - Associazioni	28
Art. 66 - Associazione Pro Loco	28
Art. 67 - Unione Italiana Ciechi.....	28
Art. 68 - Organismi di partecipazione.....	28
Art. 69 - Organizzazioni Sindacali	28
Art. 70 Incentivazione.....	29
Capo III - DIRITTI DI ACCESSO ED INFORMAZIONE	30
Art. 71 - Diritto di accesso	30
Art. 72 - Diritto di informazione	30
Titolo III - FINANZA E CONTABILITÀ.....	31
Art. 73 - Statuto dei diritti del contribuente	31
Titolo IV - FUNZIONE NORMATIVA	32
Art. 74 - Statuto	32
Art. 75 - Revisione dello statuto	32
Art. 76 - Interpretazione dello statuto	32
Art. 77 - Regolamenti.....	32
Art. 78 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute	33
Art. 79 - Norme transitorie e finali	33
INDICE.....	34



CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

Rodi Garganico, 08.03.2024

IL SINDACO
Carmine d'Anelli